

## **LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)**

### **Art. 1, comma 143**

Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, **e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.** A decorrere dall'anno 2020, il fondo puo' essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire **per l'attuazione dei contratti del personale dello stato** di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla **graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri** al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri\*, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, **si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni** di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo

45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla **conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo.

## **CCNL del personale del COMPARTO FUNZIONI CENTRALI TRIENNIO 2019 – 2021**

(Sottoscrizione definitiva: 9 maggio 2022)

### **Dichiarazione congiunta n. 10**

*Le parti si danno reciprocamente atto che subito dopo la definitiva formalizzazione del DPCM\* di armonizzazione delle indennità di amministrazione dei Ministeri di cui all'art. 1, commi 143 della legge n.160/2019 si renderà necessaria una ricognizione delle citate indennità di amministrazione. A tal fine, valutano positivamente che il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'A.Ra.N. definiscano una tabella ricognitiva che tenga conto sia degli incrementi definiti nel suddetto DPCM sia delle variazioni previste dal presente contratto.*

\* dPCM 23 dicembre 2021: "Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri", G.U. n. 59 dell'11-3-2022.